



Nicola Colaianni

(già professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro", Dipartimento di Giurisprudenza)

***"A chiare lettere - Confronti"* • Ammissibile?
Alcuni dubbi sul referendum fine vita ***

Admissible? A few doubts about the referendum end-of-life

ABSTRACT: Does the proposal of the referendum end-of-life in Italy infringe on the constitutionally protected right to the life? In the affirmative case the referendum would be inadmissible according to the constitutional jurisprudence. In this paper there are exposed a few doubts in this regard and also about the clarity of the question and the indirect effects on other rules, that reveal the complexities of the matter.

SOMMARIO: 1. Sulla chiarezza del quesito - 2. sul valore costituzionalmente necessario del suo oggetto - 3. sulla complessità dei suoi effetti di sistema.

1 - Sulla chiarezza del quesito

La proposta di referendum parzialmente abrogativo dell'art. 579 c.p.¹ fa venire al pettine un nodo lasciato irrisolto dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 242 del 2019² laddove essa escludeva la punibilità della interruzione dei trattamenti sanitari

* Intervento, corredato di note essenziali, al seminario *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.*, organizzato dall'Università di Ferrara il 26 novembre 2021, in corso di pubblicazione negli Atti.

¹ Testo: «Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1, limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni"; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"»? (in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, 21 aprile 2021, n. 95 (<https://referendum.eutanasialegale.it/wp-content/uploads/2021/05/annuncio-referendum-gazzetta-ufficiale.pdf>)).

² Corte cost. 25 settembre 2019, n. 242, preceduta da Corte cost. 24 ottobre 2018, n. 207 (ord.).



“anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore)”³.

Così il muro tra omissione o rifiuto delle cure e intervento di un terzo finalizzato all’aiuto nel suicidio, eretto nell’intervallo tra l’ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242 del 2019 dal Comitato nazionale per la bioetica⁴, si rivelava poroso non essendovi ragione, secondo la Corte, per non considerare condotta omissiva delle cure e condotta attiva sostanzialmente equivalenti almeno sul piano naturalistico.

Ma una volta ammessa l’integrabilità degli estremi dell’art. 580 anche con una condotta attiva persiste ancora una netta differenza di fatto tra essa e quella integrante gli estremi dell’art. 579? Ammessa in entrambi i casi la capacità del soggetto desideroso di congedarsi dalla vita di “prendere decisioni libere e consapevoli”, emerge piuttosto, infatti, una affinità degli stessi precetti tanto da prospettarsi una irragionevolezza della differenza di trattamento sanzionatorio e di esigibilità della pena, esclusa, almeno nella “circoscritta area” individuata dalla Corte⁵, nel primo caso e non pure nel secondo: un omaggio datato al simbolismo penale.

³ “Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari - anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) - non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale”.

⁴ “Permane una netta differenza di fatto, con effetti sul piano etico e giuridico, tra il paziente libero di rifiutare o di accettare un trattamento terapeutico e il paziente che chiede di farsi aiutare a morire (aiuto al suicidio). Una cosa è sospendere o rifiutare trattamenti terapeutici per lasciare che la malattia faccia il proprio corso; altra cosa è chiedere a un terzo, per esempio a un medico, un intervento finalizzato all’aiuto nel suicidio. Si tratta di affrontare due situazioni giuridicamente diverse: l’una ammessa in forza dell’art. 32, comma 2 Cost.; l’altra no” (**COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA**, *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, 18 luglio 2019, in bioetica.governo.it).

⁵ “persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli” (punto 2.3).



Nel tentativo di superare tale disarmonia, la proposta di referendum finisce, tuttavia, per rovesciarla a favore della più grave tra le due disposizioni incriminatrici, introducendo, sul presupposto della validità del consenso, un principio generale di inesigibilità, non valevole però, se non nella detta circoscritta area, per quella più tenue. Lo fa con il taglio del frammento centrale dell'art. 579 c.p. e la saldatura di quelli estremi in modo da consentire la "invenzione", nel *background*, del principio di autodeterminazione: come nell'art. 580 rivisitato dalla Corte, ma oltre la "circoscritta area" da essa perimetrata, cioè in generale. Un referendum, quindi, paranormativo, in cui l'abrogazione evidentemente non è il fine ma il mezzo per introdurre un'altra normativa diversa da quella precedente, anzi opposta: anziché la punibilità, la irrilevanza penale, salvo alcune eccezioni, dell'omicidio del consenziente come conseguenza del principio di disponibilità della vita invece che di indisponibilità.

Ammissibile? Domanda non facile vista la giurisprudenza costituzionale sui referendum propositivi e non meramente abrogativi, piuttosto variegata a seconda delle fattispecie. Sembrano però più forti i dubbi. A cominciare dalla chiarezza del quesito sulla tassatività e determinatezza della normativa di risulta: una norma penale prescrittiva non per quel che dice ma, al contrario, per quel che non dice. La permanenza dell'art. 579 amputato non si giustificerebbe logicamente per quel che dice, perché non conterrebbe alcuna fattispecie criminosa nuova rispetto all'art. 575. Nella previsione generale di questa disposizione, infatti, è da ritenersi ricompresa l'ipotesi dell'agente a cui la vittima abbia prestato un consenso invalido. Già solo per questo vizio, e pur senza considerare che il consenziente non può validamente disporre della propria vita, non potrebbe trovare applicazione, invero, la scriminante prevista dall'art. 50 c.p.

Nell'attuale formulazione, in realtà, le ipotesi di invalidità del consenso si spiegano non per rendere punibile una condotta altrimenti irrilevante ma per ristabilire l'applicabilità del precetto generale in luogo di quello attenuato, attualmente previsto ma in ipotesi da abrogare. Il secondo e il terzo comma, insomma, non contengono disposizioni distinte, tra le quali si possa senza meno fare una selezione, tagliandone una e salvandone un'altra. C'è un'evidente relazione di funzionalità tra la fattispecie residua e quella abroganda, nel senso che la prima presuppone logicamente quella che verrebbe abrogata. È certo ammissibile la richiesta di abolire per via referendaria un divieto con l'effetto che la condotta,



prima vietata e sanzionata, divenga lecita (Romboli⁶ fa l'esempio della sent. n. 49 del 2005 sul referendum sulla procreazione eterologa). Ma occorre che la disposizione abroganda sia autonoma (come in quel caso, in cui si è aggiunta una seconda ipotesi di liceità attraverso l'abrogazione di "tutte (e solo quelle) disposizioni normative che attengono allo stesso punto, la procreazione di tipo eterologo (il divieto, la sanzione, la causa di non punibilità)"⁷). Diverso è il caso in cui essa sia funzionalmente legata ad altra disposizione che rimarrebbe in vigore. Così l'art. 579, amputato dell'attuale disposizione principale sull'omicidio attenuato, risulterebbe ridondante rispetto all'art. 575 e si giustificerebbe logicamente solo per quello che non dice.

La norma di risulta consisterebbe, cioè, interamente nel non-detto, da ricavare dalla intenzione dei proponenti di sostituire il principio d'indisponibilità del diritto alla vita con l'opposto principio di autodeterminazione sulla fine della vita. Ora, anche a prescindere dalla irrilevanza dell'*intentio* perché "ciò che conta è la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti"⁸, in ogni caso il risultato sarebbe analogo a quello dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 36 del 1997 (a proposito del tetto pubblicitario della Rai): si tenta, cioè, "attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile *ex se* dall'ordinamento"⁹.

Questa considerazione getta un'ombra anche sulla chiarezza del quesito circa la determinatezza della norma di risulta. In apparenza esso è chiaro: la decriminalizzazione dell'omicidio del consenziente. Se però l'oggetto vero è il non-detto, la piena disponibilità della vita, allora il quesito è opaco, se non proprio oscuro, perché per coglierlo non ne basta la semplice lettura ma occorre conoscere l'intenzione dei proponenti, che però, come detto, è irrilevante.

⁶ R. ROMBOLI, *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.* (versione provvisoria, in <http://www.amicuscuriae.it/wp-content/uploads/2021/11/Relazione-ROMBOLI.pdf>).

⁷ Corte cost. 13 gennaio 2005, n. 49.

⁸ Corte cost. 13 gennaio 2005, n. 49, ribadita dalle sentenze 12 gennaio 2011, nn. 24, 25 e 27.

⁹ Corte cost. 30 gennaio 1997, n. 36.



2 - Sul valore costituzionalmente necessario del suo oggetto

Un secondo dubbio riguarda la violazione, o quanto meno l'alterazione, del nucleo ristretto costituzionalmente vincolato dell'art. 579, il diritto alla vita, per effetto della normativa di risulta. Nella sentenza n. 242 del 2019 la Corte costituzionale ha ricordato come dal combinato disposto, per dir così, dell'art. 2 Cedu e dell'art. 2 Cost. scaturisce, ed è di

“perdurante attualità”, “il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”.

L'esito diretto e immediato del referendum sarebbe, invece, l'affermazione del “generico diritto all'autodeterminazione individuale” e di una “generale inoffensività” della condotta prevista dall'art. 579 in quanto esercitabile anche fuori della circoscritta area disegnata in relazione all'art. 580. Di modo che la richiesta di referendum andrebbe incontro all'inammissibilità in quanto, attraverso la proposta mirante a privare di efficacia quella parte dell'art. 579, “tende in effetti ad investire la corrispondente parte della Costituzione stessa”¹⁰. Sotto questo profilo il referendum presenta spiccati elementi di analogia con quello promosso negli anni novanta dal partito radicale per la totale libera disponibilità dell'interruzione volontaria della gravidanza con conseguenze sugli interessi costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti, sicché si potrebbe ripetere che

“in definitiva la richiesta è formulata, attraverso un ritaglio del testo vigente, in modo tale da dare all'abrogazione il senso palese di una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale - e non solo di una irrilevanza penale. [...] Ora, ciò è appunto quanto è precluso al legislatore, e conseguentemente anche alla deliberazione abrogativa del corpo elettorale”¹¹.

Non sembra concludente osservare come anche la Corte non si periti, pure a fronte di un vuoto normativo, di dichiarare l'incostituzionalità di norme. Diversa, infatti, è la posizione del legislatore rispetto a quella del giudice delle leggi: la prima è connotata dalla discrezionalità, anche se a esito definito nel referendum, la seconda dall'obbligatorietà: per consolidata giurisprudenza, richiamata nella sentenza 242, “posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in

¹⁰ Corte cost. 10 febbraio 1981, n. 26.

¹¹ Corte cost. 30 gennaio 1997, n. 35.



via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio". Di fatto, comunque, quando vi sia pericolo di lesione di altri valori costituzionalmente protetti la Corte ha escluso "una pronuncia meramente ablativa" e ha ricavato dalle "coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari" (ord. n. 207 del 2018 e sent. n. 242 del 2019). (Non era il caso della sentenza n. 27 del 1975 sulla decriminalizzazione dell'aborto, che non creava una lacuna perché non c'è dubbio, "già de jure condito, che l'intervento debba essere operato in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto" e che il pericolo di grave compromissione nella salute della donna incinta vada accertato conformemente alle regole della scienza medica, anche se infine la Corte raccomandò al legislatore di prevedere "serii accertamenti"¹²).

E sono questi criteri medesimi che, per dir così in subordine, i proponenti evocano per riempire, ove ritenuto necessario, il vuoto creato dall'esito ablativo del referendum. Il "consenso" - che secondo l'art. 579 è sufficiente che sia valido, cioè reso da un soggetto capace d'agire e di intendere e di volere, non vittima di reati contro la sua libertà morale - andrebbe così incanalato nelle forme previste dalla legge n. 219 del 2017 e nei limiti introdotti dalla sentenza n. 242 del 2019.

Ma si tratta di un auspicio, ciò non è automatico. Ciò che può raccomandare d'ufficio, per così dire, la Corte non è evidentemente nel potere del corpo elettorale. La riconduzione del nuovo art. 579 nel quadro ordinamentale indicato non è automatica ma il frutto di una interpretazione futura e incerta, difficilmente praticabile in via giurisprudenziale ordinaria se non sollevando una eccezione di incostituzionalità sulla disparità di trattamento dei soggetti vulnerabili, e quindi degli agenti che a loro prestino aiuto, a seconda che essi siano o non fisicamente in grado di procurarsi da soli la morte.

Che, invero, si possa estendere la circoscritta area di validità del consenso dall'art. 580 all'art. 579 in via analogica è operazione che per quanto possa essere orientata costituzionalmente urta contro il principio egualmente costituzionale di stretta legalità in materia penale. L'evocato¹³ precedente di legittimità¹⁴ sull'estensione di una causa di esclusione della colpevolezza - quella dell'art. 384 c.p. - riguarda in effetti un caso in cui la scusante è stata estesa analogicamente non, come invece dovrebbe

¹² Corte cost. 18 febbraio 1975, n. 27.

¹³ T. PADOVANI, *Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.* (<http://www.amicuscuriae.it/wp-content/uploads/2021/11/Relazione-PADOVANI.pdf>).

¹⁴ Cass., sez. un., 26 novembre 2020, n. 10381.



avvenire in questo caso, a reato diverso ma a chi ha commesso uno degli stessi reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente *more uxorio*.

Problematica è anche l'applicabilità della legge sul consenso informato al fine di proceduralizzare il consenso (modalità di prestazione e revoca, qualità professionale dell'autore dell'omicidio consentito, ecc.). Essa, invero, riguarda "la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza" (art. 1, quinto comma) e non, quindi, un trattamento sanitario (ammesso che come tale estensivamente possa interpretarsi in determinate circostanze medicalizzate la condotta dell'agente) che, all'opposto, impedisca la sopravvivenza, procuri cioè la morte, che rientra tra i trattamenti contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 1.6). Evidente la differenza rispetto all'ipotesi dell'art. 580, che s'inquadra comunque in un contesto di cure e specificamente in un trattamento sanitario che il soggetto finisca per considerare intollerabile al punto di volerne l'interruzione *ex art. 32 Cost.*

Difficile, quindi, evitare il nudo esito del referendum con il ricorso al quadro normativo disegnato dalla Corte per l'art. 580. Il "fine oggettivato" nel quesito è un principio unitario della disciplina ispirato all'estrema liberalizzazione del fine vita anche in assenza di malattia e da parte di chiunque, senza aiuto medico a morire, al di fuori di procedimenti preventivi di autorizzazione e verifica in ambiente sanitario. L'unico controllo sarebbe affidato all'obbligatorio procedimento penale, che ne seguirebbe, senza possibilità effettiva, peraltro, di accertare *ex post* la validità del consenso prestato da un soggetto ormai deceduto.

Di nuovo, in una visione panpenalistica del diritto (o di "diritto penale totale"¹⁵), sarebbe affidato al giudice penale l'accertamento della libertà del consenso sul fine vita, peraltro in maniera simbolica e senza effettività. Nella misura in cui, comunque, (anche) l'art. 579, oggetto del quesito, tuteli il valore costituzionalmente necessario del diritto alla vita il referendum, assolutizzando con effetto tirannico il principio di autodeterminazione, presta il fianco alla declaratoria di inammissibilità.

¹⁵ F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, il Mulino, Bologna, 2019, p. 23.



3 - sulla complessità dei suoi effetti di sistema

Se, oltre alle difficoltà interpretative indicate, si considerino i tempi lunghi degli interventi giudiziari, si comprende l'affidamento dei proponenti all'iniziativa parlamentare volta ad armonizzare l'intera disciplina e a introdurre un procedimento autorizzatorio o, meglio, di accertamento previo della validità del consenso. È probabile che un'iniziativa legislativa in tal senso verrebbe presa con immediatezza e potrebbe darsi anche - ma questo è meno prevedibile - un'approvazione in pochi giorni sì da impedire al massimo possibile che l'abrogazione secca produca *medio tempore* i suoi effetti indesiderati dagli stessi proponenti. (Ancorché non vada trascurato, in questo caso, il rischio di illegittimità di una legge, che risulterebbe modificativa e restrittiva della volontà del corpo elettorale, tanto più perché approvata a ridosso dell'esito del referendum. Un brevissimo lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione dell'esito della consultazione referendaria e l'adozione della nuova normativa - 23 giorni - fu ritenuto sintomatico della insussistenza di condizioni tali da giustificare il superamento il divieto di vanificare l'effetto utile del referendum¹⁶.)

Comunque, l'abrogazione produrrebbe degli effetti di sistema ad ampio raggio, per cui si potrebbe certo prospettare, come auspicato, l'adattamento del "nuovo" art. 579 all'art. 580 integrato dalla Corte. Ma la sopravvenienza dell'illimitato art. 579 metterebbe in crisi la "circoscritta area" di inesigibilità nell'art. 580 sì da potere anche promuovere, in alternativa, l'adattamento di questo a quello. E, del resto, effetti indiretti potrebbero ripercuotersi anche sulla terza ipotesi attenuata di omicidio, contenuta nell'art. 578 c.p.: in particolare, quella del favoreggiatore della madre infanticida, per cui è prevista una pena determinabile tra i sette e i quattordici anni di reclusione, equiparabile, quindi, a quella dell'omicida del consenziente (da sei a quindici anni). Evidentemente il disvalore delle due condotte è ritenuto dal legislatore sostanzialmente simile ma all'esito positivo del referendum si verificherebbe un vistoso squilibrio, andando esente da pena l'omicida del consenziente e rimanendo punito il concorrente nell'infanticidio, pure determinatosi al solo scopo di favorire una madre che ha agito in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto.

La materia affrontata dal referendum sembra, insomma, esigere un complesso intervento legislativo su tutte le fattispecie omicidiarie attenuate, ovviamente non attuabile in via referendaria. D'altro canto, è lo

¹⁶ Corte cost. 17 luglio 2012, n. 199.



stesso "intendimento riformatore che, pur rispondendo a una esigenza generalmente avvertita [...], richiederebbe una riforma complessiva" (così la Corte nella sentenza¹⁷ a proposito del referendum sui termini di custodia cautelare che, come quello sulla smilitarizzazione della guardia di finanza - sent. n. 35 del 2000, cit. -, fu dichiarato inammissibile). Tanto più perché la complessità del riequilibrio del diritto positivo rispecchia la complessità più profonda di una materia scossa dalle straordinarie possibilità di intervento della tecnica nella medicina, sconosciute al legislatore di un secolo fa, ma anche, peraltro, dalla sua inefficacia nell'assicurare un prolungamento qualitativamente dignitoso della vita: per cui, come scriveva il pioniere degli studi sulla tecnica come oggetto dell'etica, Hans Jonas, "dobbiamo porre la corsa tecnologica sotto controllo extratecnologico"¹⁸. Non si tratta, come piuttosto superficialmente viene rappresentato, solo di un conflitto tra bioetica religiosa, cattolica in particolare, e bioetica laica, tra *pro life* e *pro choice*. La distanza tra i due paradigmi, profonda in teoria, nella realtà tende ad accorciarsi in favore di concezioni e vissuti mediani, giacché pochissime persone adottano quelle posizioni estreme. La maggior parte di esse partecipa a un laboratorio complesso in cui "principii differenti possano infine confrontarsi senz'odio filosofico e teologico"¹⁹. Così, anche nell'ottica della disponibilità della vita, di questa viene nondimeno recuperata la "sacralità" reinterpretata laicamente come "protezione delle vite in senso biografico e non puramente della vita in senso biologico"²⁰ (Rachels, che su questa base giustifica l'eutanasia di chi è vivo biologicamente ma non ha una vita in senso biografico), o come inviolabilità del suo "valore intrinseco", cioè "indipendente da ciò che alle persone capita di apprezzare, desiderare o avere bisogno, o da ciò che è bene per loro"²¹. Di qui un'idea secolarizzata della sacralità della vita non necessariamente discendente dalla visione tomistica²², o religiosa in genere, di "dono di Dio", semmai solo analogica: cioè, in definitiva, un bilanciamento tra l'invioabilità e la disponibilità della vita.

¹⁷ Corte cost. 3 febbraio 2000, n. 50.

¹⁸ H. JONAS, *Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità*, a cura di P. BECCHI, traduzione italiana di A. BENUSSI, Einaudi, Torino, 1997, p. 36.

¹⁹ U. SCARPELLI, *Bioetica laica*, Baldini & Castoldi, Milano, 1998, p. 28.

²⁰ J. RACHELS, *La fine della vita. La moralità dell'eutanasia*, Sonda, Torino, 1989, p. 43.

²¹ R. DWORKIN, *Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale*, a cura di S. MAFFETTONI, traduzione italiana di C. BAGNOLI, Edizioni di Comunità, Milano, 1994, p. 98.

²² TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II - II, q. 64, a. 5. Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1992, n. 2280, p. 561.



Anche per tale complessità, che sta nel profondo della questione, il nodo apparentemente gordiano del fine vita non pare potersi sciogliere con il taglio netto di un referendum. Chiaro e comprensibile lo spirito dell'iniziativa dato che il Parlamento è da tempo silente su questi temi. Per fare un confronto, l'attenta sensibilità alle sollecitazioni della Corte in materia di interruzione volontaria della gravidanza, manifestata dal legislatore degli anni settanta, *non est de hoc saeculo*, come dimostrato dalla disattenzione agli inviti pur perentori della Corte, da ultimo proprio nel caso dell'aiuto al suicidio. E, tuttavia, è certo che quello è il luogo in cui affrontare il tema con cognizione piena ed esauriente dei valori da bilanciare, senza condizionamenti obbliganti da parte tanto delle sentenze della Corte, entro il cui perimetro si muove il testo base attualmente all'esame della Camera, quanto dell'esito, o anche solo dell'iniziativa, del referendum. Che, peraltro, questo venga utilizzato da pungolo nei confronti del Parlamento, come prospettato dai sostenitori del referendum, porterebbe a snaturarlo riducendolo a una sorta di referendum consultivo su una questione di più ampia portata rispetto al quesito oggettivo, quale il fare "venir meno il divieto assoluto dell'eutanasia", sul quale si chiede ai cittadini elettori di dichiararsi favorevoli o contrari: tagliando fuori chi propenda per una disciplina della libertà di scelta sul fine vita, entro limiti certi e all'esito di un procedimento garantistico per i soggetti interessati e per la stessa società.